

Al Presidente della Repubblica
On.le Prof. Carlo Azeglio Ciampi
Palazzo del Quirinale
Roma

Roma, 10 febbraio 2006
Prot.DG97/06 LAcP-wwf

Onorevole Presidente,

ben consapevoli della irritualità del nostro appello, in un momento difficile per le tematiche ambientali del nostro Paese, ci permettiamo di rivolgerci a Lei quale supremo garante, per chiederLe di fare quanto in suo potere per arrestare l'iter di approvazione del Decreto Legislativo di riforma della normativa ambientale licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006.

Già in passato ci eravamo rivolti a Lei per segnalare i rischi e le situazioni di illegittimità che oggi trovano conferma e vengono aggravate nel provvedimento che sottoponiamo alla Sua attenzione. Sono numerosi i punti che in questi mesi le Associazioni Ambientaliste, il mondo accademico, gli enti locali ed anche gran parte del mondo produttivo censurano al testo di decreto, ed oggi ancora una volta vogliamo segnalare alcune delle norme che in maniera macroscopica rendono il provvedimento censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale. Ci riferiamo soprattutto all'appello a Lei inviato in data 28 novembre 2005 e che rimettiamo in allegato alla presente.

In prima battuta va evidenziato che il decreto si discosta da quanto previsto dalla Legge delega n.308 del 2004 sotto il profilo procedurale, di merito, ma anche per quanto riguarda le finalità che la Legge di delega aveva previsto per il decreto.

L'obiettivo della Legge delega sull'ambiente era quello di semplificare le leggi ambientali, armonizzandole con le più recenti norme comunitarie, per renderle comprensibili ed applicabili da parte degli amministratori e degli operatori economici. Esso è stato disatteso completamente.

L'unica vera riforma va a vantaggio di chi guarda all'ambiente come ad un limite ed un problema da superare per lo sviluppo economico e non come ad un valore prezioso, prevedendo l'abbassamento degli standard di qualità esistenti a tutela dell'ambiente.

Non si riscontra alcuna chiarezza nemmeno nella definizione del quadro istituzionale e delle competenze non solo perché si realizza una strana commistione tra concetti diversi come ad esempio ambiente e governo del territorio, ma soprattutto perché il decreto prevede una assoluta convergenza verso il Ministro dell'Ambiente, rischiando di generare situazioni di alta conflittualità, vanificando la tutela dell'ambiente, la gestione del territorio e dei servizi idrici e l'effettività della normativa.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, il legislatore ha voluto inserire l'ambiente tra le "materie" di esclusiva competenza legislativa dello Stato. Sul tema però è intervenuta più volte la Corte Costituzionale con numerose ed univoche pronunce volte ad interpretare la tutela dell'ambiente (lettera s, comma 3° dell'art. 117 della Costituzione) non tanto come materia in senso stretto bensì come "valore costituzionalmente protetto" che si colloca in maniera trasversale rispetto alle materie del 117, di competenza anche regionale (*la tutela della salute, il governo del territorio, la protezione civile, porti ed aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia, la valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali*).

Per queste materie lo Stato doveva limitarsi alla determinazione di una disciplina uniforme lasciando poi alle Regioni anche il perseguimento delle finalità ambientali funzionalmente collegate ad esse. Il testo di decreto evidenzia invece un percorso che si discosta totalmente da questa logica, rischiando di compromettere lo spirito di "leale collaborazione" che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra Stato ed enti locali.

Su questo punto le Regioni si sono espresse più volte preannunciando la volontà di adire la Corte Costituzionale per ristabilire il rispetto delle competenze in materia di ambiente e di governo del territorio.

Tra l'altro la norma è stata scritta interamente dal Ministero dell'Ambiente senza rispettare i passaggi e le consultazioni

E' noto come nonostante le indicazioni contenute nella L.308/2004, sia stato evitato il confronto nella predisposizione dei testi e non si sia minimamente tenuto conto dei soggetti indicati dalla Legge delega, né tanto meno con altri soggetti che comunque per esperienza, competenza, professionalità avrebbero potuto dare contributi preziosi sulle varie materie.

Sintomatico è il fatto che non è stato rispettato neanche quanto previsto al comma 15 dell'art.1). Infatti il Ministro dell'Ambiente e del Territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della Commissione dei Saggi, avrebbe dovuto riferire al Parlamento sullo stato dei lavori della Commissione stessa. Questo non è mai avvenuto!

V'è di più: ad oggi risulta del tutto disatteso quanto previsto in merito al parere della Conferenza Unificata poiché il testo è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 18 novembre 2005, senza che il parere fosse stato dato.

Leggendo il decreto ed i suoi allegati tecnici appare evidente **un attacco frontale senza precedenti** ai principi del diritto ambientale ormai consolidati nel nostro ordinamento.

Risultano più volte violate disposizioni Costituzionali e Comunitarie.

Ad esempio in materia di rifiuti, la Commissione Europea, con atto datato 13 gennaio 2006, ha comunicato al WWF Italia che *"La repubblica italiana è tenuta a conformarsi al parere motivato emesso dalla Commissione. Ove rilevasse la persistenza della situazione di violazione del diritto comunitario la Commissione potrebbe adire la Corte di Giustizia delle Comunità europee"*.

Questo perché, a seguito di una segnalazione del WWF alla Commissione relativa alla legge n. 308/04, è stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia rispetto alla normativa rifiuti.

Quella dei rifiuti è il preludio ad una lunga serie di condanne che arriveranno dall'Europa anche sulle altre materie "indebolite" dal nuovo regolamento ambientale come le acque, il danno ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la valutazione d'Impatto Ambientale.

Rispetto alla disciplina del danno ambientale, viene abrogata la disposizione che legittima le associazioni di protezione ambientale a ricorrere al giudice per i reati contro l'ambiente. A nostro avviso non viene data regolare attuazione alla Direttiva Europea sulla "responsabilità ambientale" (Direttiva 2004/35/Ce) che prevede la possibilità per alcuni soggetti, tra cui le Associazioni Ambientaliste, di avviare la c.d. *"richiesta di azione"* alle autorità pubbliche per quanto ritenuto lesivo del bene ambiente.

Risultano mutate pertanto anche le attuali disposizioni legislative in materia di *accesso alla giustizia*, negando la legittimazione delle associazioni di protezione ambientale, in evidente eccesso di delega (Cost. art.76) e, si ripete, non certo in attuazione della direttiva comunitaria.

Riguardo alla disciplina delle acque, non sembra venga attuato quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2000/60 sia per quanto riguarda la definizione dei distretti di bacino che per le procedure di partecipazione

Per quanto riguarda le attività di bonifica, viene consentito di poter alterare mediante contaminazione lo stato dei luoghi e delle matrici ambientali, senza che questo di per sé rappresenti un obbligo di ripristino al termine delle attività in capo a chi ha causato l'inquinamento.

Occorre ricordare che la maggior parte delle legislazioni che accolgono l'analisi del rischio, antepongono la scelta della decontaminazione. Questa priorità non è ravvisabile nel decreto.

Questi sono solo alcuni esempi delle censure, ampiamente documentati nei vari documenti predisposti dal coordinamento delle Regioni, dalle Associazioni ambientaliste, dai Sindacati e dai vari soggetti che in questi mesi hanno tentato di fermare questo mostro normativo.

Proprio per questo oggi ci rivolgiamo a Lei per chiedere di verificare l'esistenza di disposizioni che configgono con i principi costituzionali e che ci portano ad essere fanalino di coda in Europa rispetto alla normativa ambientale, nonché destinatari di numerosissime sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea.

Le chiediamo dunque di fare quanto in suo potere per rimandare il decreto ad un esame più approfondito delle tantissime censure mosse, estendendo la partecipazione anche a quei soggetti, sia pubblici che privati, illegittimamente estromessi e che proprio per le finalità istituzionali che perseguono, sono portatori di interessi finalizzati alla tutela del bene ambiente e della salute umana.

Certi della Sua particolare attenzione e sensibilità verso le tematiche ambientali anche per i riflessi che queste hanno sulla salute dell'uomo, vogliamo salutarLa con una dichiarazione dalla Prof.ssa Rita Levi Montalcini rilasciata in occasione di un convegno organizzato da WWF e Coldiretti proprio sullo schema di decreto in oggetto... " *L'ambiente è un bene prezioso per il ruolo che svolge, essenziale per la sopravvivenza della specie umana e di tutte le altre specie viventi*".

Con i migliori saluti

Per le Associazioni Ambientaliste Onlus

Fulco Pratesi
Presidente WWF Italia



**Acli Anni Verdi
Ambiente e Lavoro
Amici della Terra
Associazione Italiana Insegnanti Geografia
FAI-Fondo Ambiente Italiano
Fare Verde
Green Cross Italia
Italia Nostra
Legambiente
LIPU
Mountain Wilderness
Società Speleologica Italiana
Verdi Ambiente e Società
WWF Italia**